ASPETTI DI PENALE RILEVANZA DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE.

1) PREMESSA

In data 22 marzo 2020 è stato emanato il DPCM recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Tale decreto prevede, tra l'altro, la sospensione delle attività industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle ivi espressamente consentite. Quanto alle attività non sospese, le imprese sono tenute al rispetto delle misure contenute all'interno del Protocollo sottoscritto, in data 14 marzo 2020, tra Governo e parti sociali "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Di seguito si fornisce una breve sintesi con riferimento alle questioni giuridiche penalistiche.

2) MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Il DPCM 22 marzo 2020 ha stabilito che sono sospese fino al 3 aprile "*tutte le attività industriali*", ad eccezione di quelle espressamente indicate nell'allegato 1 del medesimo DPCM.

Oltre alle attività richiamate nell'allegato 1, rimangono comunque consentite:

- Le attività che possono proseguire in modalità *a distanza o lavoro agile*;
- Le attività di produzione, trasporto, vendita e consegna di *farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari*;
- Le attività che erogano servizi di *pubblica utilità o essenziali* ai sensi della l. 146/1990 (ferma la chiusura dei luoghi museali e di cultura);
- Ogni *attività funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria*.

Inoltre, sono consentite:

- Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, che può sospenderla ove non sussistano le condizioni previste:
- Le attività **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1** del DPCM;

- Le attività **funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali**;
- Le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio** per l'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  - Previa autorizzazione del Prefetto:
- Le attività dell'**industria aerospaziale e della difesa**;
- Le attività di **rilevanza strategica per l'economia nazionale.**

Le imprese non richiamate dall'allegato 1 del DPCM e non eccettuate dall'obbligo di sospensione possono completare entro il 25 marzo 2020 le attività necessarie a sospendere la produzione.

3) MISURE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

In base al combinato disposto tra le norme del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, sono sospese fino al 3 aprile "*le attività commerciali al dettaglio*", "*le attività relative ai servizi di ristorazione*", "*le attività inerenti i servizi alla persona*", **fatta eccezione** per:

- Le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo,
- Le attività di ristorazione svolte con consegna a domicilio,
- Le attività di ristorazione lungo le autostrade, che assicurino la consumazione da asporto,
- Le attività di ristorazione negli ospedali e negli aeroporti,

se garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

4) MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI

Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale, rimangono consentite "*le attività professionali*".

Ma restano ferme le previsioni del DPCM 11 marzo 2020:

- Massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza
- Incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti
- Sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione

- Assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e adozione dei dispositivi di protezione individuale, laddove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro
- Incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

Tra le attività professionali il cui esercizio rimane consentito, in particolare, l'allegato 1 del DPCM richiama espressamente le *attività legali e quelle contabili*.

5) MISURE PREVISTE PER TUTTE LE ATTIVITA' NON SOSPESE

Il DPCM 22 marzo 2020, al fine di garantire l'attuazione delle *best practices* anti-contagio individuate il 14 marzo 2020 grazie all'accordo sottoscritto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali e datoriali, **rende cogente per le attività economiche non sospese** il rispetto del "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**", che detta:

- misure per l'informazione dei dipendenti
- misure per la pulizia dei luoghi di lavoro
- misure per la gestione degli spazi comuni
- misure per la gestione di una persona sintomatica
- misure per l'ingresso e l'uscita dall'azienda
- misure relative ai dispositivi di protezione
- misure per l'organizzazione aziendale
- misure per la sorveglianza sanitaria

6) LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Nel caso di violazione delle misure dettate dai decreti emergenziali, sono identificabili almeno tre aree di rischio penale per l'imprenditore/datore di lavoro:

a) **Contravvenzioni "comuni"** legate all'inosservanza delle prescrizioni imposte dai DPCM (artt. 650 c.p. e 260 T.U.L.S.)
b) **Contravvenzioni "proprie" del datore di lavoro**, in base alla normativa antinfortunistica (T.U. 81/2008)
c) **Delitti contro la persona** (artt. 589 e 590 c.p.)

6.1) Art. 650 c.p. e 260 T.U.L.S. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 260 T.U.L.S. possono essere applicate al **datore di lavoro**, nei casi in cui il medesimo non rispetti le misure restrittive specificamente previste in ordine allo svolgimento delle attività economiche e, ad esempio:

- **Mantenga aperte le attività produttive non eccettuate dall'obbligo di sospensione** previsto dalla normativa emergenziale;
- **Non garantisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro**, all'interno dei luoghi in cui si svolgono le attività commerciali e ristorative non sospese;
- **Svolga l'attività economica subordinata a comunicazione all'Autorità** (art. 1, co. 1 lett. d) e g), DPCM 22 marzo 2020) **senza informare previamente il Prefetto.**

6.2) Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

Nell'ambito delle attività commerciali, produttive e professionali non soggette all'obbligo di sospensione, il **datore di lavoro** potrebbe essere chiamato a rispondere, ad esempio:

- Per aver omesso di "*effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente*" (art. 282, co. 1 e 2 lett. a), D.Lgs. 81/2008);
- Per aver omesso di "*informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare*" (art. 55, co. 5 lett. a), D.Lgs. 81/2008);
- Per non aver fornito ai lavoratori "*i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale*" ovvero per aver omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico (art. 55, co. 5 lett. d), D.Lgs. 81/2008);
- Per non aver richiesto "*al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico*" all'interno del T.U. (art. 55, co. 5 lett. e), D.Lgs. 81/2008);
- Per non aver richiesto "*l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione*", ovvero per aver omesso di

programmare gli interventi da attuare "*in caso di pericolo immediato*" (art. 55, co. 5 lett. c), D.Lgs. 81/2008);

- In caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, per avere i datori di lavoro omesso "*di cooperare nell'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi*" e "*di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori*" (art. 55, co. 5 lett. d), D.Lgs. 81/2008).

6.3) Artt. 589 e 590 c.p. – Omicidio e lesioni personali colpose

In caso di verificazione di un **evento di contagio** (e dell'**eventuale morte**) **di uno o più dipendenti**, vi è un'astratta possibilità per il **datore di lavoro** di essere chiamato a rispondere, a titolo di **colpa**, dei reati di:

a) *Lesioni personali -gravi o gravissime- per violazione della normativa antinfortunistica* (art. 590 co. 3 c.p.);
b) *Omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche* (art. 589 co. 2 c.p.)

La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere ritenuta configurabile qualora concorrano le seguenti condizioni:

- **Violazione** da parte del datore di lavoro delle **norme prevenzionistiche previste dalla normativa emergenziale** (*e.g.* violazione dell'obbligo di sospensione dell'attività di commercio al dettaglio, o omesso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro) **o all'interno del D.Lgs. 81/2008** (*e.g.* mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI, mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati)
- **Contagio avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro**, a carico di un **dipendente**
- Prova del **nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e l'evento lesivo** verificatosi
- **Prevedibilità dell'evento lesivo** ed **esigibilità del rispetto dell'obbligo cautelare** da parte del datore di lavoro (cd. colpa soggettiva)

7) LE CONSEGUENZE PER L'ENTE: D.LGS. 231/2001

L'art. 42 del Decreto Legge cd. "Cura Italia" dispone che "*nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro*" si tratti di **infortunio sul lavoro**.

Come è noto, l'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001 include i reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime e omicidio colposo in conseguenza di infortunio sul lavoro tra i cd. reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

Pertanto, laddove un dipendente dovesse risultare contagiato dal Covid-19, l'ente potrebbe risponderne ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso:

- **Da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** (*e.g.* CdA, AD, dirigenti e preposti) **o siano da questi vigilati o controllati** (lavoratori subordinati),
- **Nell'interesse o a vantaggio dell'ente**: dalla commissione del fatto l'ente ha tratto o intendeva trarre un'utilità (*e.g.* profitto derivante dalla mancata chiusura dell'attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (*e.g.* risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento di produzione).

7.1) Sanzioni applicabili all'ente

Sanzioni pecuniarie:

a) Lesioni personali: 25.800 – 387.250 euro
b) Omicidio: 64.500 – 774.500 euro

Sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Confisca: acquisizione allo Stato del profitto del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del reato colposo.

8) COME GOVERNARE IL RISCHIO

Per ridurre i rischi penali da Covid-19, si consiglia alle imprese e ai datori di lavoro delle attività non soggette ad obbligo di sospensione di:

- **Aggiornare il DVR**, di concerto con il medico competente e il RSPP, includendovi i rischi biologici da contagio virale, nonché dando atto di aver recepito le prescrizioni contenute nella normativa emergenziale vigente;
- **Aggiornare il piano di emergenza interno** inserendo il rischio biologico-pandemia e le relative prescrizioni da seguire in caso di contagio;
- **Incentivare** attraverso comunicazioni scritte al personale lo *smart-working,* le ferie e i congedi retribuiti e **sospendere tutte le attività aziendali non essenziali**;
- **Dare atto in un documento valutativo interno che il personale presente in sede è quello strettamente necessario** per garantire la continuità aziendale;
- **Formalizzare specifiche *policies* interne anti-contagio**, redatte sulla base degli obblighi e delle raccomandazioni previste nei DPCM emergenziali emanati;
- **Valutare la possibilità di rendere disponibili al personale DPI** quali mascherine, guanti, liquido igienizzante, anche ove dovesse essere in concreto garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- **Effettuare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro** secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 emessa dal Ministero della Salute il 22 febbraio 2020;
- **Dare applicazione – in linea generale – a tutte le prescrizioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"** sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020.